

COMUNE DI PIOZZO

STATUTO

Delibera n. 17 del 27/7/2004.

Capo I INTRODUZIONE

Sezione 1 ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune rappresenta la comunità di Piozzo, ne cura tutti gli interessi ed è Ente autonomo locale nell' ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto

Art. 2 FINALITA'

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà per il superamento degli squilibri sociali, civili, culturali ed economici, per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana. Promuove inoltre la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. L'attività dell' Amministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell' economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia
dell' azione; persegue, inoltre, obiettivi di trasparenza e semplificazione.

Art. 3 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell' apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio comunale di Piozzo comprende la parte del suolo nazionale delimitato dal piano topografico di cui all' art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvata dall' Istituto Centrale di Statistica.
2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nella piazza 5 luglio 1944.
3. Le adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni si svolgono nella sede comunale di via Carboneri n. 2. In casi del tutto eccezionali, e per particolari esigenze, ai sensi del Regolamento, previa delibera della Giunta Comunale, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere proposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

Art. 5

ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché per la pubblicazione di atti ed avvisi di pubblico interesse.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di PIOZZO.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, o Assessori, si può esibire il gonfalone comunale, per il cui uso si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 7

FUNZIONI

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il
territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell' assetto ed
utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Art. 8 INFORMAZIONE

1. Il Comune riconosce, quale presupposto alla partecipazione, l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti, di rilievo locale e provinciale, e cura a tal fine l'istituzione di strumenti idonei, quali pubbliche assemblee aperte alla popolazione.
2. Il Comune relaziona annualmente sull'attività amministrativa e cura i contatti con la scuola, le organizzazioni e gli Enti e soggetti presenti sul territorio.
3. Esso stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione e di diffusione, e provvede ad istituire forme di comunicazione che consentano alla collettività locale di esprimere le proprie esigenze.

Capo II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Sezione I ORGANI ELETTIVI

Art. 9 ORGANI

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante dell'Ente. Esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'azione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Art. 10 IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo politico – amministrativo, esercita il controllo sulla sua applicazione conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi della democrazia partecipativa, della pubblicità, della trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Ispira la propria azione al principio della solidarietà.
5. E' dotato di autonomia organizzativa e funzionale
6. La presidenza del Consiglio è attribuita al Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce
7. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
8. L'attività ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 11

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni dall' insediamento il Sindaco, sentita la Giunta Comunale,
presenta le linee programmatiche che contemplano le azioni ed i progetti da realizzare
durante il mandato amministrativo
2. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche e emendamenti con le modalità indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza annuale, entro il 30 di settembre, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta Comunale
4. Il Consiglio Comunale può inoltre provvedere ad integrare, nel corso del mandato, le linee programmatiche con adeguamenti sulla base delle esigenze e delle problematiche emerse in ambito locale.
5. Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio Comunale un documento di rendicontazione generale dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 12

SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie o straordinarie o straordinarie d'urgenza così come individuato nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del bilancio di previsione e/o del conto consuntivo. Tutte le altre sono straordinarie.
3. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco secondo le norme regolamentari.
4. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal Vicesindaco.
5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le funzioni di presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere Anziano
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
7. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 (dieci) giorni dalla

proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione. La seduta è presieduta dal Sindaco neo eletto.

Art. 13 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, Commissioni Consultive Permanenti, composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Le materie di competenza, i poteri, le forme di pubblicità dei lavori, la nomina, la composizione ed il funzionamento di dette Commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. La presidenza delle Commissioni, con funzioni di garanzia e di controllo, viene attribuita ai Consiglieri appartenenti al gruppo di opposizione.
4. I componenti delle Commissioni hanno la facoltà di farsi assistere da esperti.
5. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può istituire Commissioni Speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
6. Per la costituzione delle Commissioni Speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le precedenti norme.
7. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure di indagine.

Art. 14 CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità, alla quale costantemente risponde, ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
3. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto.
4. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio Comunale.
5. E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza
o che non abbia preso parte alla deliberazione.
6. E' parimenti esente da responsabilità, conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo, il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
7. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall' art. 58, legge 8 giugno 1990, n. 142, e s.m.i., nonché dalla legge n. 20/1994, e s.m.i.
8. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
9. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
10. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli

eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modifiche ed integrazioni (s. m. i.), procedendo alla loro immediata surrogazione.

11. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che, nella medesima lista, ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, e s.m.i..

12. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta indirizzata al presidente del consiglio comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'ufficio protocollo del Comune.

13. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

14. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal Consiglio Comunale, deve avvenire entro, e non oltre, 10 (dieci) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

15. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio Comunale

16. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per 3 (tre) volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con delibera del consiglio comunale. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione che, comunque, non può essere inferiore a giorni 20 (venti) dalla data del ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio Comunale esamina, e delibera, tenuto adeguatamente conto delle eventuali cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

17. La surrogazione dei consiglieri decaduti, o rimossi, dalla carica, ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza previo accertamento

dell'insussistenza delle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità per il soggetto surrogante.

18. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dei comizi elettorali e l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

19. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto, nelle elezioni, il maggior numero di voti. Il consigliere anziano può rinunciare a detta carica in qualsiasi momento. In questo caso viene sostituito, con apposita delibera del consiglio comunale, dal consigliere che dopo di lui ha riportato, nelle elezioni, il maggior numero di voti. Il consigliere anziano sottoscrive, assieme al sindaco ed al segretario, i verbali delle deliberazioni consiliari e, in sua assenza, viene sostituito dal consigliere che dopo di lui ha riportato, nelle elezioni, il maggior numero di voti.

Art. 15
FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento e dalla legge. Hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni, secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco su singole questioni.
2. Per l'espletamento del proprio mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende e da Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale vengono recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio comunale ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 16
GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta Comunale, che abbiano riportato il maggior numero di voti di lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 17
GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e gestione amministrativa. Collabora con il Sindaco nel governo della comunità improntando la propria azione ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. Le competenze della Giunta Comunale sono disciplinate dalla legge.

Art. 18
COMPOSIZIONE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero massimo di 4 (quattro) Assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Gli Assessori sono scelti tra i Consiglieri Comunali. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali. La loro presenza non modifica il numero degli Assessori di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervenire nella discussione ma senza diritto di voto.

Art. 19

ELEZIONI E PREROGATIVE

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e della nomina viene data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica e lo status di assessore sono disciplinati dalla legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2 non possono far parte della Giunta contemporaneamente gli ascendenti, i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.
4. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo alla nomina dei sostituti. Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli Assessori scelti tra i componenti il Consiglio Comunale.

Art. 20 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli componenti.
2. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico – amministrativo e la collegiale responsabilità di decisioni della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ma, a discrezione del Sindaco, possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dipendenti del comune, cittadini, personalità o esperti al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio sugli argomenti in discussione.
5. Le dimissioni da componente della Giunta sono presentate al Sindaco che le acquisisce agli atti. Esse sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

Art. 21 ATTRIBUZIONI

1. La Giunta Comunale compie gli atti che non siano riservati al Consiglio Comunale o non rientrino nelle attribuzioni del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale, del Direttore Generale, se nominato, e dei Responsabili dei Servizi

Art. 22 VERBALI DI DELIBERAZIONE

1. Le deliberazioni della Giunta sono assunte, di regola, con votazione palese. Vengono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti le persone qualora venga esercitata una facoltà discrezionale basata sull'apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dell'attività svolta.
2. La verbalizzazione degli atti e delle sedute della Giunta è curata dal Segretario Comunale. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute qualora versi in situazione di incompatibilità. In tal caso il segretario viene sostituito,
dall' Assessore più giovane di età presente.

3. I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal Vicesindaco o, in sua assenza, dall' Assessore più anziano di età tra i presenti.

Art. 23 IL SINDACO

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell' attività degli Assessori e delle strutture gestionali – esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l' elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all' ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.
4. Al Sindaco, oltre le competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza, e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all' ufficio.

Art. 24 ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il sindaco:
 - 1.1. ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - 1.2. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell' attività politico – amministrativa del Comune
 - 1.3. coordina l'attività dei singoli Assessori
 - 1.4. può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all' esame della Giunta.
 - 1.5. ha la facoltà di delega
 - 1.6. promuove ed assume iniziative per concludere, unitamente alla Giunta, accordi di programma con i soggetti pubblici previsti dalla legge
 - 1.7. convoca i comizi per i referendum consultivi
 - 1.8. adotta le ordinanze nei limiti previsti dalla legge
 - 1.9. nomina e revoca il Segretario Comunale
 - 1.10. conferisce e revoca al Segretario Comunale, se ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore Generale
 - 1.11. nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alta professionalità
 - 1.12. nomina i rappresentanti del Comune presso Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale

Art. 25 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:
 - 1.1. acquisisce direttamente presso gli uffici ed i servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - 1.2. promuove, direttamente o tramite il Segretario Comunale o i Responsabili dei Servizi, indagini e verifiche amministrative sull' intera attività del Comune
 - 1.3. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune

1.4. dispone l'acquisizione di atti, documenti, ed informazioni presso le Aziende Speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.

Art. 26
UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco:
 - 1.1. sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione ed agli adempimenti demandategli dalla legge in materia elettorale e statistica
 - 1.2. sovrintende alla emanazione degli atti che sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine pubblico, di sanità e di igiene pubblica
 - 1.3. sovrintende allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli per legge
 - 1.4. sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare alla sicurezza e all'ordine pubblico informandone il Prefetto

Art. 27
VICESINDACO E DELEGATI DAL SINDACO

1. Il Sindaco, con il decreto di nomina della Giunta, individua tra i componenti della medesima il Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento e negli altri casi di legge
3. In caso di assenza o di impedimento anche del Vicesindaco le competenze del Sindaco sono esercitate dall'Assessore anziano, tale essendo il più anziano di età tra i componenti la Giunta Comunale presenti in quel frangente

Sezione II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 28
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all'apposito albo
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio di segretario comunale
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva
4. Le incompatibilità con l'ufficio di Segretario Comunale sono stabilite dalla legge
5. Può essere nominato Responsabile dei Servizi o degli Uffici
6. Può essere nominato Direttore Generale secondo le norme di legge e le procedure del presente statuto

Art. 29
FUNZIONI ATTRIBUITE AL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale, nell'ambito dei principi di cui al precedente articolo,
 - 1.1. sovrintende, vigila e controlla lo svolgimento delle funzioni degli uffici e ne coordina le attività mediante direttive ed ordini
 - 1.2. partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale
 - 1.3. stende i processi verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale
 - 1.4. presta consulenza giuridica agli organi del comune
 - 1.5. roga, nell'esclusivo interesse del Comune, atti e contratti;
 - 1.6. autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente
 - 1.7. svolge le funzioni previste nel regolamento degli uffici e dei servizi e degli altri regolamenti nonché tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Sindaco

Art. 30 VICESEGRETARIO

1. Il Sindaco può assegnare la funzione di vicesegretario ad un dipendente in possesso dei necessari requisiti professionali previsti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 31 DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dalla legge e dai criteri previsti dal regolamento di organizzazione
2. Il Sindaco può nominare quale Direttore Generale il Segretario Comunale con apposto decreto
3. Compiti e funzioni del Direttore Generale sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di organizzazione

Art. 32 PRINCIPI STRUTTURALI DEGLI UFFICI

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - 1.1. organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi
 - 1.2. analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro nonché il grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato
 - 1.3. individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti
 - 1.4. superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nonché della massima collaborazione tra gli uffici

Art. 33 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di

controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se nominato, ed ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi tenuto anche presente il principio costituzionale del buon andamento e della semplificazione dell'azione amministrativa.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica nonché all'organizzazione ed alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti

3. Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e con i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, anche utilizzando le innovative forme di flessibilità del rapporto di lavoro.

Art. 34

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e il Direttore Generale, se nominato, e gli organi amministrativi, le relative norme di accesso all'ufficio di dipendente comunale e le relative incompatibilità

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli Organi di Governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore Generale, se nominato, ed ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici spettano, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo i principi di professionalità e di responsabilità

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo i criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento, anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge contrattuali in vigore.

5. Il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tra

l'altro, le modalità di nomina e le funzioni del Direttore Generale, se nominato, dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi, gli incarichi ad alta specializzazione, gli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne.

Art. 35

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono individuati nell'ambito della dotazione organica e nominati dal Sindaco con apposito decreto
2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli Uffici ed i Servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale o dal Direttore Generale, se nominato, e secondo le direttive impartite dal Sindaco.
3. I Responsabili, nell'ambito delle competenze loro attribuite, provvedono alla gestione dell'Ente ed attuano gli indirizzi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo adottando provvedimenti a rilevanza esterna quali:
 - 3.1. adozione di determinazioni a contrattare
 - 3.2. stipula dei contratti in rappresentanza dell'Ente
 - 3.3. approvazione del ruolo tributi
 - 3.4. adozione dei procedimenti d' appalto di lavori pubblici, forniture e servizi
 - 3.5. adozione dei procedimenti concorsuali
 - 3.6. adozione degli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
 - 3.7. rilascio di autorizzazioni e concessioni;
4. L'attività dei Responsabili dei Servizi viene disciplinata dal Regolamento di organizzazione.

Art. 36 INCARICHI ESTERNI

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con le modalità ed i limiti previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione, ha la facoltà di:
 - 1.1. provvedere all'assunzione, fuori della dotazione organica, del personale ad alta specializzazione qualora tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità;
 - 1.2. in caso di vacanza del posto previsto in dotazione organica, o per altri gravi motivi, assegnare la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo

Sezione III SERVIZI

Art. 37 FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione dei beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di Aziende, di Consorzi o di Società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di Istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante "convenzione", "unione di comuni", ovvero "consorzio".
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 38
GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati dai regolamenti

Art. 39
AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e dai propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende
4. Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 40
ISTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce "istituzioni" mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico – finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento, di cui al precedente 1° comma, determina altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore.

Art. 41

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale al di fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti nel regolamento.

Art. 42

IL PRESIDENTE

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila

sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 43

IL DIRETTORE

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta Comunale con le modalità previste dal regolamento.

2. Il direttore dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare

l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'istituzione

Art. 44

NOMINA E REVOCA

1. Gli amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto sottoscritto da almeno 1/5 (unquinto) dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del comune almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 (unquinto) dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede, contestualmente, alla loro sostituzione.

Art. 45

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale locale pubblico devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le Società stesse ed il Comune.

Art. 46

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni e la Provincia e promuove e ricerca le forme associate più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Sezione IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 47

PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo
all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico – finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio Comunale richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso. Di proposta e di garanzia, con l'osservazione della legge e del presente statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo – funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 48

REVISORE DEL CONTO

1. Il revisore del conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per

l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 49

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenze dei programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Capo III

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Sezione I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 50

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri Enti Pubblici Territoriali al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Sezione II

FORME COLLABORATIVE

Art. 51

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell' Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comuni con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi di intese e di cooperazione.

Art. 52 CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione , il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e/o Province.
2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 53 CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili, tra Enti per realizzare e gestire servizi.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal comma 2 del precedente art. 52, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, per quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi Enti Locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 54 UNIONE DI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 51 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, "unione di comuni" con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 55 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione delle attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:

- a.) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b.) individuazione, attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
- c.) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3.) Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto.

Sezione III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 56 PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite le forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere dei cittadini su specifici problemi.
5. Il Comune recepisce le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia di statuto dei diritti del contribuente e si dota di idonea regolamentazione per quanto di competenza
6. Il Comune snellisce e semplifica le proprie procedure in ambito tributario ed assume adeguate iniziative volte ad informare il contribuente:
7. I rapporti tra contribuente e l'ente comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
8. Il Comune, ove possibile, adotta l'istituto della compensazione fra i diversi tributi e può concorrere ad insediare, d'intesa con altri enti locali, l'ufficio del garante. La relativa convenzione ne fisserà funzioni, competenze, autonomia e risorse.

Art. 57 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno la facoltà di intervenire ai sensi del Regolamento.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali,

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità, o il numero dei destinatari, o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione provvedendo a mezzo di pubblicazioni all'albo pretorio o altri mezzi garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.
6. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae dall'accesso.

Art. 58 ISTANZE

1. I cittadini, singoli o associati, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal Dipendente Responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione il quale dovrà prevedere i tempi, la forma scritta, od altra idonea forma di comunicazione, della risposta nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 59 RIUNIONI E ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali, a norma della Costituzione, per il libero svolgimento, in forme democratiche, delle attività culturali, politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale, nei limiti del Regolamento, ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi, che ne facciano richiesta, sedi opportune ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni, e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione, tra l'altro, alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone ed alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo, nei limiti del Regolamento.

Art. 60 CONSULTAZIONI

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale deliberano consultazioni dei cittadini, degli operatori economici, dei lavoratori, delle forze sociali e di altri organismi, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale che ne fanno esplicita citazione nelle inerenti deliberazioni.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.
4. Il Sindaco o la Giunta Comunale possono inoltre convocare la popolazione per fornire notizie, esporre problemi e tenere discussioni su argomenti di pubblico interesse.

Art. 61 PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il Regolamento di cui all' art. 58, comma 3, determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l' assegnazione all' organo competente il quale procede nell' esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l' archiviazione qualora non ritenga di aderire all' indicazione contenuta nella petizione. In quest' ultimo caso il provvedimento conclusivo dell' esame da parte dell' organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall' organo competente entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma del 3 del presente articolo non è rispettato ciascun Consigliere Comunale può sollevare la questione in Consiglio Comunale chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all' ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 62 PROPOSTE

1. Il 10% (diecipercento) del corpo elettorale può avanzare proposte per l' adozione di provvedimenti o atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 (trenta) giorni successivi all' organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, nonché dell' attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L' organo competente deve sentire i proponenti dell' iniziativa entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l' Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l' iniziativa popolare

Art. 63
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 64, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e, tramite l'adozione di idonee forme di consultazione, nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 64
ASSOCIAZIONI

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo, la associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono, o possono effetti sulle attività delle associazioni, devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 65
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela la varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Art. 66
INCENTIVAZIONE

1. Alle associazioni, ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria – patrimoniale, che tecnico – patrimoniale ed organizzativa, che sono disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 68
REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

1. Sono previsti referendum consultivi, in alcune materie di esclusiva competenza del Consiglio Comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a.) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b.) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c.) su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria;

2. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a.) almeno il 30% (trentapercento) del corpo elettorale;
 - b.) il Consiglio Comunale – 2/3 (due terzi) dei Consiglieri Comunali in carica;
3. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento;
 - a.) i requisiti di ammissibilità;
 - b.) i tempi;
 - c.) le condizioni di accoglimento
 - d.) le modalità organizzative della consultazione.

Art. 69

EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione del risultato, da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 70

DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini, singoli o associati, è garantita la libertà di accesso agli atti dell' amministrazione e dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l' istituto dell' accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 71

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell' Amministrazione, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal presente articolo.
2. L' Ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei tradizionali sistemi della notificazione e della pubblicazione all' Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L' informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l' informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati, e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall' art. 26, legge 7 agosto 1990, n. 241.

SEZIONE IV FUNZIONE NORMATIVA

Art. 72 STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 10% (dieci per cento) degli iscritti nelle liste elettorali per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica, in tale ipotesi, la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 73 REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti :
 - a.) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
 - b.) in tutte le altre materie di competenza comunale
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale, a ciascun Consigliere Comunale ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del presente statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 (quindici) giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
7. Per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge n. 689/1981 con individuazione del minimo edittale nella somma stabilita dal comma 1 dell'articolo e del limite massimo del decuplo del minimo, come dettato dal comma 2 dell'articolo

medesimo.

A fronte delle violazioni di disposizioni regolamentari all' autore dell' illecito è

riconosciuto la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione con pagamento in

misura ridotta nei limiti di importo sopra richiamati e secondo le modalità previste

dall' art. 16 della legge n. 689/1981.

Art. 74

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell' ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi, e nello Statuto stesso, entro i 120 (centoventi) giorni successivi all' entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisce il precedente.

4. Non possono essere disposte revisioni dello Statuto durante il semestre precedente la naturale scadenza del Consiglio Comunale.

Art. 75

ORDINANZE

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti generali e comunali i Responsabili degli Uffici e dei Servizi emettono ordinanze ordinarie imponendo, con tali provvedimenti, ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere.

2. Nelle materie di competenza il Sindaco, o chi legalmente lo sostituisce, adotta, motivate ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi della contingibilità dell'urgenza e dell' interesse pubblico.

3. Le ordinanze straordinarie o contingibili ed urgenti devono essere contenute nei limiti richiesti dall' entità e dalla natura del pericolo a cui si intende ovviare, nel rispetto delle norme costituzionali nonché nei principi generali dell' ordinamento giuridico. Di regola l' ordinanza ha la forma scritta e deve essere notificata agli interessati. L' efficacia di tali provvedimenti deve essere limitata nel tempo in rapporto alle specifiche necessità. Se i destinatari non adempiono all' ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito, il medesimo viene fatto eseguire d' ufficio con il recupero delle spese sostenute e, ove occorra, con l' assistenza della forza pubblica. Quando l' ordinanza abbia carattere individuale deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi all' albo pretorio.

Art. 76

ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, legge 8 giugno 1990, n. 142, lo Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
2. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie e modificate.